



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca

in persona del G.I. dott.ssa Antonella Frizilio in funzione di

Giudice unico,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta al n.4446/2009,

promossa da

**SOCIETA'**

**ATTRICE**

**contro**

**BANCA**

**CONVENUTA**

## FATTO

La SOCIETÀ ha chiesto la condanna della BANCA al pagamento della somma di € 168.883,56, oltre interessi, assumendo esserle dovuta a titolo di ripetizione di indebito oggettivo derivante dall'applicazione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non validamente pattuiti per scritto e illegittimamente capitalizzati ogni trimestre, relativamente ad un conto corrente intrattenuto con la convenuta e al quale accedeva una apertura di credito (come precisato con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, in data 12.2.2010).

La BANCA si è costituita, ha eccepito l'infondatezza e comunque la prescrizione della azione proposta dalla attrice.

Ai fine di contestare l'eccezione di prescrizione, la SOCIETÀ, avendo riguardo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, ha affermato che ogni rimessa eseguita sul conto corrente aveva avuto carattere non solutorio ma ripristinatorio e la affermazione non è stata smentita dalla BANCA.

## DIRITTO

La domanda è infondata.

Ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Indebito oggettivo), "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".

Per pagamento si intende l'esecuzione da parte del "solvens" di una prestazione determinativa di uno spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Nell' ipotesi di versamenti effettuati dal titolare di un conto corrente bancario, in pendenza di una apertura di credito, sul conto corrente cui l' apertura accede, sono da considerarsi pagamenti suscettivi di ripetizione solo i versamenti eseguiti per coprire un passivo eccedente il limite dell'affidamento (versamenti solutori) e che risulti essere dovuto, in tutto o in parte, ad indebite annotazioni della banca e non i versamenti che fungano da atti di reintegrazione della provvista (versamenti ripristinatori).

In sé e per sé il fatto che il passivo sia derivato da annotazioni indebite non rileva posto che la annotazione comporta solo un incremento formale del debito o un decremento formale del credito del cliente ma non un pagamento.

Si richiama, in merito, Cass. 15.1.2013, 798, punto 2.3 della motivazione.

Nel caso specifico è proprio la attrice a qualificare i versamenti di cui la stessa chiede la ripetizione come versamenti ripristinatori e non solutori.

Dacché l'infondatezza della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

**P.Q.M.**

rigetta la domanda proposta dalla SOCIETA' nei confronti della BANCA;

condanna la SOCIETA' a rifondere alla BANCA le spese di causa che liquida in € 3500,00 per la fase di studio, € 2500,00 per la fase introduttiva, € 2800,00 per la fase istruttoria, € 3200,00 per la fase decisoria, oltre Iva e cpa come per legge.

Lucca 12.3.2014.